

Comune di BOTRICELLO

Provincia di Catanzaro



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 20 del 06/05/2026

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.....	3
Art. 2 - Ambito oggettivo e misura della definizione agevolata	3
Art. 3 - Procedura per la definizione agevolata.....	3
Art. 4 - Pagamento e rateazione della definizione agevolata ed effetti.....	4
Art. 5 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere.....	4
Art. 6 - Inibizione della riscossione coattiva e delle azioni esecutive per i debiti oggetto di definizione..	5
Art. 7 - Definizione agevolata in presenza di contenzioso	5
Art. 8 - Decadenza dalla definizione agevolata.....	5
Art. 9 - Cause di non imputabilità e rimedi	6
Art. 10 - Trattamento dei dati personali.....	6
Art. 11 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento.....	6

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art.1, commi 102-109, della Legge n. 199 del 30 Dicembre 2025, e con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali gestite dall'Ufficio Tributi del Comune di Botricello (CZ), in materia d'Imposta Municipale Propria (IMU), di Tassa sui Rifiuti (TARI) e d'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP)/Canone unico patrimoniale (CUP).

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata:

- i carichi affidati dall'Ufficio Tributi ad Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva relativi ad Avvisi di Accertamento e Avvisi di Accertamento Esecutivi divenuti esecutivi;
- l'imposta regionale sulle attività produttive, le compartecipazioni e le addizionali ai tributi erariali e ogni altra entrata non rientrante nella competenza regolatoria comunale;
- l'Imposta Municipale Propria (IMU) riservata allo Stato sugli immobili del gruppo catastale D ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019), per il cui versamento si utilizza nel modello F24 il codice tributo 3925;
- le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite per effetto di sentenze definitive;

3. Le finalità dell'istituto sono:

- il miglioramento dei livelli di riscossione;
- la riduzione dei residui e dei crediti di difficile esigibilità;
- la deflazione del contenzioso.

Art. 2 - Ambito oggettivo e misura della definizione agevolata

1. Sono definibili in via agevolata:

- a) i debiti contenuti in Avvisi di Accertamento Esecutivi disciplinati dal comma 792 dell'art.1 della Legge 27 Dicembre 2019, n.160, emessi dall'Ufficio Tributi per l'Imposta Municipale Propria (IMU), la Tassa sui Rifiuti (TARI), l'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) relativi all'anno 2020 che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sebbene siano divenuti definitivi, non sono stati ancora affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) per l'avvio della riscossione coattiva;
- b) gli omessi o incompleti versamenti dell'Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa sui Rifiuti (TARI), del Canone unico patrimoniale (CUP) relativi alle annualità dal 2021 al 2025, per i quali l'Ente deve ancora procedere, nel termine legale di decadenza, all'emissione dei relativi Avvisi di Accertamento Esecutivi, con applicazione di Sanzioni ed Interessi e Spese di notifica;
- c) gli omessi adempimenti dichiarativi alla data del 1° gennaio 2026;
- d) le controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia tributaria che non risultano definite per effetto di sentenze definitive;

2. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata sono integralmente escluse le sanzioni e gli interessi, mentre resta integralmente dovuta la quota capitale del tributo/entrata e le spese di notifica;

3. L'agevolazione è riconosciuta solo a fronte della presentazione di istanza valida e del rispetto integrale delle condizioni di pagamento dell'importo dovuto a titolo di tributo/entrata e delle spese di notifica.

Art. 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata i soggetti passivi interessati, previa richiesta all'Ufficio Tributi del prospetto dei carichi definibili, devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Botricello

(CZ), a pena di decadenza entro il **31 luglio 2026**, a mezzo Posta, Mail, Pec o mediante consegna a mano allo Sportello dell'Ufficio Protocollo, apposita istanza redatta su modello predisposto dallo stesso ufficio, con la quale si richiede la definizione agevolata dei rapporti tributari relativi a tutte le annualità definibili per ciascuna delle entrate indicate nell'articolo 2. All'istanza di definizione agevolata, sottoscritta con firma autografa o digitale, deve essere allegato il documento d'identità.

2. Il modello di istanza è messo a disposizione anche sul sito Internet Istituzionale dell'Ente.

2. Nella richiesta di definizione agevolata di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate mensili con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dal vigente Regolamento Generale delle Entrate dell'Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 06/08/2020, che prevede una congrua rateizzazione temporale del debito, nonché la pendenza di eventuali contenziosi tributari dinanzi agli organi di giustizia tributaria aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.

3. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

4. L'Ufficio Tributi comunica ai debitori, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'istanza per la definizione agevolata di cui al comma 1, l'ammissione alla definizione agevolata con la determinazione dell'importo dovuto e dei relativi termini di pagamento ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

5. A seguito della presentazione dell'istanza di definizione agevolata, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della definizione.

Art. 4 - Pagamento e rateazione della definizione agevolata ed effetti

1. Il pagamento dell'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione può avvenire in unica soluzione entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di accoglimento oppure, nel caso di concessione del versamento dilazionato, in rate mensile, secondo il piano di rateizzazione mensile comunicato dall'Ufficio Tributi.

2. Nel caso di versamento dilazionato in rate mensili la loro scadenza è stabilita alla fine di ciascun mese e si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

3. Il mancato ovvero insufficiente pagamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme entro 10 (dieci) giorni rispetto alla scadenza stabilita configura inadempimento ai fini della decadenza dalle agevolazioni con rigetto dell'istanza di definizione agevolata, la definizione non produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.

Art. 5 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 3 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune di Botricello, le somme dovute relativamente Avvisi di Accertamento esecutivi di cui al comma 1, lett. a), dell'articolo 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme dovute non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi gli interessi di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

3. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Art. 6 - Inibizione della riscossione coattiva e delle azioni esecutive per i debiti oggetto di definizione

1. L'Ufficio Tributi relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di definizione agevolata di cui all'articolo 3, non può affidare i relativi carichi ad Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) per l'avvio della riscossione coattiva e l'adozione di azioni esecutive, salvo che sia dichiarata la decadenza della definizione per mancato ovvero di insufficiente pagamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme.

Art. 7 - Definizione agevolata in presenza di contenzioso

1. La definizione agevolata è ammessa anche per controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia tributaria, relative ad atti dell'Ufficio Tributi del Comune di Botricello (CZ), a condizione che il contribuente:

- presenti istanza ai sensi dell'articolo 3, indicando in modo esaustivo la pendenza di giudizi. In caso di contenzioso relativo a più annualità/atti, la definizione può essere parziale, purché l'istanza indichi con precisione gli atti/annualità oggetto di definizione;
- dichiarare nell'istanza di cui all'articolo 3 di rinunciare al ricorso limitatamente agli atti oggetto della definizione agevolata;
- depositare entro 30 (trenta) giorni dal pagamento della prima rata o dell'unica soluzione, copia dell'istanza di rinuncia al contenzioso presentata, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 e, dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 14/11/2024, n. 175, presso la segreteria dell'organo giudicante e depositare copia della ricevuta di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti.

2. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

3. L'estinzione del giudizio comporta l'accettazione della compensazione delle spese di lite. L'Ufficio Tributi, su richiesta dell'organo giudicante, rilascia attestazione di intervenuta definizione e regolarità dei pagamenti.

4. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Art. 8 - Decadenza dalla definizione agevolata

1. Il contribuente decade dai benefici della definizione agevolata in caso di:

- mancato ovvero di insufficiente pagamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme entro 10 (dieci) giorni rispetto alla scadenza stabilita;
- irregolarità essenziali dell'istanza non sanate entro il termine assegnato dall'Ufficio Tributi;

- dichiarazioni mendaci o utilizzo di documentazione falsa;
 - mancato deposito della rinuncia/atti necessari nel contenzioso tributario nei termini di cui all'articolo 7;
2. La decadenza è dichiarata con provvedimento dell'Ufficio Tributi notificato al contribuente, contenente il ricalcolo del dovuto in via ordinaria.
3. In caso di decadenza:
- gli importi versati sono acquisiti a titolo di acconto sul dovuto complessivo;
 - si applicano sanzioni e interessi nella misura ordinaria per l'importo residuo;
 - saranno avviate le procedure di riscossione coattiva per il recupero del credito residuo;
 - non è dovuto alcun rimborso delle somme versate.
4. È esclusa la riammissione alla definizione, salvo errore materiale riconosciuto dall'Ufficio o forza maggiore documentata.

Art. 9 - Cause di non imputabilità e rimedi

1. Il contribuente può richiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla decadenza, la disapplicazione della stessa esclusivamente per comprovata causa di forza maggiore che abbia reso impossibile il pagamento o l'adempimento (ad es. eventi eccezionali debitamente documentati).
2. L'Ufficio Tributi decide con provvedimento motivato entro 10 (dieci) giorni; in caso di accoglimento, dispone la riattivazione del piano alle condizioni originarie, con eventuale rimodulazione delle scadenze. In assenza di un espresso provvedimento dell'ufficio nel termine indicato la decadenza della definizione agevolata s'intende confermata.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene per finalità istituzionali connesse alla gestione delle entrate e della definizione agevolata, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento è il Comune di Botricello (CZ). Responsabili e incaricati sono individuati secondo l'organizzazione interna.

Art. 11 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di cui all'art. 124 del Decreto Legislativo 19 Agosto 2000, n. 267, salvo che sia dichiarata l'immediata eseguibilità ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del medesimo Decreto Legislativo.
2. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'articolo 1, comma 108, della Legge 30 Dicembre 2025, n. 199.
3. Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni dell'ordinamento vigente in materia di entrate locali, riscossione e processo tributario.